

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 Per iniziativa dei seguenti soggetti: Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia, Predappio, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, le associazioni ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA, A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie - della Provincia di Forlì - Cesena, Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Forlì-Cesena, C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Forlì - Cesena, Associazione CONFARTIGIANATO di Forlì, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì - Cesena in sigla A.C.E.R. Forlì-Cesena, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**Società per l'Affitto - Servizi Abitativi per Lavoratori Stranieri o provenienti da altre aree del Paese - Forlì - Società Consortile a responsabilità limitata**".

ART. 2 SEDE

2.1 La società consortile ha sede legale in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-

primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

2.3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Nel Libro dei Soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Libro dei Soci. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 3 - SCOPO

3.1 La società consortile, in concorso con i soggetti pubblici e privati del territorio forlivese, senza fine di lucro, ha lo scopo di assistere o di favorire i soci consorziati come organismo di servizi, provvedendo a promuovere, agevolare e coordinare per conto dei consorziati l'espletamento di servizi volti alla promozione di interventi finalizzati ad affrontare l'emergenza abitativa e ad incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto da destinare a talune categorie sociali tra le quali i lavoratori stranieri o comunque in mobilità, prove-

nienti da altre zone del Paese. La società in questione si propone quindi come un soggetto erogatore di servizi abitativi, idoneo a svolgere tutte le quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengano utili ed efficaci al perseguimento degli interessi generali di cui sopra.

In particolare tale società, munita delle eventuali autorizzazioni necessarie, potrà:

a) gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Società alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa;

b) acquisire in locazione sul mercato privato immobili ad uso abitativo ai sensi della vigente normativa in materia, secondo schemi contrattuali che prevedano espressamente la facoltà della società conduttrice di utilizzare tali alloggi secondo i fini statutari;

c) effettuare l'assegnazione e la gestione amministrativa degli alloggi disponibili direttamente a lavoratori singoli (per posti letto) oppure a nuclei familiari, oltre alle correlative procedure di recupero degli stessi qualora l'assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza dell'alloggio;

d) costituire e gestire un apposito Fondo di Garanzia per il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattali di cui ai punti a) b) e c);

e) effettuare studi e ricerche nel settore, relativamente al territorio locale, al fine di monitorare la situazione abita-

tiva dei lavoratori stranieri o in mobilità.

f) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutari.

A tali fini la società potrà anche assumere partecipazioni nelle società di capitale, nelle società cooperative e nei consorzi di imprese, già costituiti o da costituirsi, che svolgono parimenti, nell'area forlivese - cesenate, attività analoghe o affini con gli scopi di cui sopra.

Per l'attuazione degli scopi in oggetto la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

ART. 4 - DURATA

4.1 La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea .

SOCI - CAPITALE SOCIALE - FONDO CONSORTILE -

FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

5.1 Partecipano alla società, quali soci promotori:

Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Bertinoro, Comune di Meldola, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Galeata, Comune di Santa Sofia, Comune di Predappio, la Fonda-

zione Cassa dei Risparmi di Forlì, le associazioni ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA, A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie - della Provincia di Forlì - Cesena, Associazione delle Imprese Edili della Provincia di Forlì-Cesena, C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Forlì - Cesena, Associazione CONFARTIGIANATO di Forlì, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì - Cesena in sigla A.C.E.R. Forlì-Cesena.

Alla società possono partecipare altri enti pubblici, sia locali che economici, Istituti di credito, fondazioni Enti ed associazioni, comprese associazioni d'impresе ed associazioni di categoria interessati all'oggetto sociale.

La quota di partecipazione degli enti pubblici non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

5.2 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote del valore unitario non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.5 In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscetti-

bili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.7 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni dall'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

5.9 L'Assemblea Ordinaria può deliberare annualmente ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del C.C., il versamento da parte di soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura non superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale da ciascuno

posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci consortisti siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un budget economico predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci consortisti.

L'eventuale risultato economico positivo o negativo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consortisti di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ART. 6 FINANZIAMENTI SOCI

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

ART.7 TITOLI DI DEBITO

7.1 La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro o ai suoi multipli.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si

presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 9

9.1 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 10

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dei soci con delibera in forma collegiale adottata con le maggioranze previste dal successivo art. 15.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 11

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore e la determinazione dei compensi;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziiale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci, nonché le decisioni relative al gradimento dei nuovi soci;

f) l'emissione di titoli di debito;

g) le decisioni di cui al successivo art. 27.

ART. 12

12.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè venga redatto apposito documento scritto, da riportarsi nel libro delle decisioni dei Soci, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta nel documento saranno indicati altresì i soci consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta di questi ultimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione nonché la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà

essere scritta, oltre che su autonomo apposito documento, direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro venti giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole, con l'indicazione "visto ed approvato", o contrario, con l'indicazione "visto e non approvato", ovvero l'astensione, con l'indicazione "visto ed astenuto", indicando, se richiesto dalla società, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

12.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3 Le decisioni dei soci, di cui al presente articolo, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

ART. 13

13.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti a), b), c), d), e), f) e g), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tale fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 14

14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 17.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15

15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

15.5 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale salvi i casi

in cui il presente statuto prevede maggioranze qualificate specifiche più elevate (art. 28.5).

15.6 Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

15.7 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti

la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

17.1 La società consortile potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, a seconda di quanto stabilito dai soci nella decisione di nomina.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

ART. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica per un triennio o fino a revoca o dimissioni.

18.2 La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

18.3 Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

ART. 19

19.1 Nel caso la società consortile sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ed eventualmente un Amministratore delegato, investito ai poteri per la gestione ordinaria della società ed esercita le ulteriori funzioni eventualmente demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

20.1 Nel caso la società consortile sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 17.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 21.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente art. 12.

20.2 Le decisioni non collegiali del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.3 Con la maggioranza di cui al precedente punto 20.2, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale di cui al successivo articolo 21.

ART. 21

21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma, c.c., ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.3, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 17.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

21.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono va-

lide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la proposta per la quale ha votato anche il presidente. Il voto non può essere

dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trasciversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 16 del presente statuto.

ART. 22

22.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

22.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modificazione dei diritti dei soci o l'esclusione di soci, le modifiche dell'atto costitutivo e la delibera relativa al gradimento dei soci.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.4 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa; con decisione dei soci si può inoltre assegnare agli amministratori una indennità annua a

titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione.

22.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

ART. 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

23.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato, se nominato, è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

23.2 L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

24.1 I soci, decidendo ai sensi del precedente art. 11, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore, determinandone competenze e poteri.

24.2 In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale so-

ziale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

24.3 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.4 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

24.5 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il controllo contabile; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.

24.6 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

24.7 In alternativa al Collegio Sindacale il controllo conta-

bile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

24.8 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 25

25.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

25.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

25.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

25.5 Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

25.6 Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

25.7 L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci-

pazione del socio della cui esclusione si tratta.

25.8 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

25.9 Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

BILANCIO E UTILI

ART. 26

26.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide la desti-

nazione degli utili come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge;

- il 5% (cinque per cento) al fondo di garanzia;

- i restanti utili, in relazione alla natura consortile della società, sono interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

Il fondo di garanzia è altresì alimentato da eventuali lasciti, donazioni e contributi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 27

27.1 La società consortile si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C..

27.2 Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

27.3 La società consortile può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della

causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 25 del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti sociali, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del

luogo ove la società ha sede.

28.2 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

28.3 Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha la sede la società.

28.4 L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

28.5 Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti ex art. 25.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonali.

29.2 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Giuseppe D'Ovidio

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO